



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	48850
Del	29 / 9 / 2011
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	30 / 2011

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:

Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica 2011).

La manovra economica del 2011, di cui al decreto legge in oggetto, avvia una serie di misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria ed alla competitività economica. Alcune disposizioni contengono prescrizioni indirizzate alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nel cui ambito sono comprese anche le Università.

Si evidenziano, in particolare, gli articoli 2, 8, 11, 12, 16, 18 e 29.

Nell'art. 2 si dispone che "la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc", "le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite", e si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, relativo a modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo.

Per un approfondimento sull'argomento si veda la circolare direttoriale n. 27 del 22 settembre 2011.

L'art. 8 (Trasparenza per le società a partecipazione pubblica) prevede che, entro tre mesi, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, sia l'elenco delle società partecipate con indicazione dell'entità della partecipazione e dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, che una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l'ente e le società e delle società tra di loro.

L'art 11 (Beni e servizi PA) è finalizzato ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete. Il Ministero dell'economia dovrà avviare un piano straordinario per ampliare il numero delle transazioni e la quota di spesa per l'acquisto di beni e servizi gestita nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti.

Il comma 6 prevede che "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

Pertanto, anche se per le Università rimane la facoltà (e non l'obbligo) del ricorso alle convenzioni quadro fermo restando l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, per evidenti ragioni di opportunità amministrativa, al fine di recepire le indicazioni del legislatore sulla razionalizzazione delle spese ed in considerazione delle sollecitazioni provenienti dal Collegio dei Revisori dei Conti, **per i contratti stipulati da questo Ateneo relativi a forniture di beni e servizi si dovrà sempre ricorrere, ove possibile, alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip.**

Il comma 7 prevede che i dati sugli approvvigionamenti (ex art. 7 codice appalti) sono resi disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo.

Il comma 12 dispone che nella relazione sulla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per acquisto di beni e servizi, siano illustrati, altresì, i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento, per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione deve essere inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'art. 12 si occupa di immobili pubblici prevedendo che, dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 16 contiene disposizioni sull'impiego pubblico, volte a consolidare le economie già previste in materia e a contenere la spesa per i dipendenti pubblici nei prossimi anni. E' prevista la possibilità di emanare dei regolamenti, che stabiliscano

la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni vigenti finalizzate al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, la determinazione delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nel triennio 2015-2017, la semplificazione ed il rafforzamento delle procedure di mobilità del personale fra amministrazioni, la possibilità di differenziare l'ambito applicativo delle disposizioni di contenimento dei trattamenti economici per valorizzare ed incentivare l'efficienza di specifici settori ed eventuali altre misure di risparmio della spesa delle amministrazioni centrali. In relazione a tali possibili interventi sono individuati obiettivi minimi di risparmio per gli anni 2013, 2014, 2015 e a decorrere dall'anno 2016. Completa la disposizione la clausola di salvaguardia, a garanzia dell'effettività dei predetti obiettivi di risparmio.

I commi 4 -6 prevedono che le Amministrazioni possano adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.


Il comma 8 disciplina gli effetti di sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di disposizioni legislative statali o regionali in materia di pubblico impiego sugli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle predette disposizioni (assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzazioni, inquadramenti e promozioni ecc.). In particolare viene affermato il principio di nullità di tali atti e il conseguente necessario ripristino della situazione preesistente all'adozione degli stessi a far data dalla pubblicazione delle predette decisioni di incostituzionalità, prevedendo a carico del dirigente competente l'obbligo di provvedere immediatamente al ritiro degli atti nulli e a comunicare agli interessati gli effetti di tali decisioni sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico.

Nei commi 9-10 il legislatore, intervenendo, ancora una volta, **sulle modalità operative di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici**, ripristina il potere discrezionale dell'amministrazione sulla richiesta di controllo, fermo restando che il controllo deve aver luogo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le fasce orarie di reperibilità ed il regime di esenzione dalla reperibilità sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. E' prevista, inoltre, la necessità di una comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso il cui il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per giustificati motivi. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di terapie o altri accertamenti sanitari l'assenza per malattia potrà essere giustificata, mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o struttura anche privati che hanno svolto la prestazione.

Sulle predette norme, il Dipartimento della funzione Pubblica, con circolare n. 10 dell'1 agosto 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi.

I controlli sulle assenze per malattia sono estesi anche a professori e ricercatori universitari.

Il comma 11 disciplina le modalità di esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro riconosciuta alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, al compimento dell'anzianità massima contributiva




di quaranta anni del personale dipendente. In particolare, viene disposto che tale esercizio non necessita di ulteriori motivazioni qualora siano stati determinati preventivamente e in via generale appositi criteri applicativi dello stesso con atto generale di organizzazione interna.

Tra le disposizioni contenute nell'art. 18, in materia previdenziale, si segnala il comma 4, che anticipa al 2013 l'entrata in vigore dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e pertanto dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età dovranno essere aggiornati a cadenza triennale, ed i commi da *22-ter* a *22-quinquies* che prevedono un innalzamento di un mese nel 2012, due mesi nel 2013 e tre mesi a decorrere dal 2014 dei requisiti necessari per accedere ai trattamenti pensionistici per i soggetti che, a prescindere dall'età anagrafica, hanno maturato i 40 anni di contributi.

Infine l'art. 29 prevede, per le università che intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio, che l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione sia subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

